

Comune di Portofino

N. 0002537 U 12/03/2020

Cia: 10.3

UOC:

ASL4

*Comune di Portofino*

Città Metropolitana di Genova

Ordinanza N.

3

Data di registrazione

12/03/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI IGIENICO
SANITARI E DI PUBBLICA SICUREZZA IN SEGUITO A DPCM 9 MARZO 2020
PER L'APERTURA DELLA FARMACIA NEL TERRITORIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- In data 09 Marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha emanato il DPCM 09 marzo 2020 con il quale veniva ampliata la zona "rossa" in tutta Italia.
- In data 11 Marzo 2020 è stato emanato un ulteriore DPCM per il contenimento del contagio dell'intero territorio nazionale

DATO ATTO CHE

- Con il DPCM 11 Marzo 2020 sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;
- Nell'allegato 1 del DPCM 11 Marzo 2020 tra le attività che devono restare aperte sono inserite le farmacie dove deve essere garantita la distanza interpersonale di un metro;
- Nel Comune di Portofino è presente una sola Farmacia, sita in Piazza della Libertà 6,

VISTO il calendario delle ferie annuali comunicato all'ASL, prot. 11299 del 07/12/2019 con il quale si autorizzava anche la chiusura per ferie dal giorno 25/02/2020 al 21/03/2020;

CONSIDERATO CHE

la chiusura dell'unica farmacia presente nel Comune, arreca un disservizio ai residenti del Comune di Portofino;

VISTO l'art 9, comma 5 della LR 35/2012: "Il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, in situazioni di calamità naturali o di emergenza sanitaria, può disporre l'apertura degli esercizi farmaceutici o prevedere le modalità di reperibilità dei farmacisti"

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° Marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 Marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 Marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 Marzo 2020;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTO l'art 21 quinquies della legge 241/90: "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo"

RITENUTO CHE sussistano le condizioni per la revoca, per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

CONSIDERATO, che per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità e di urgenza;

RILEVATO quindi che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente, al fine di garantire i servizi essenziali per emergenza sanitaria;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, dello stesso TUEL, e dell'art. art. 54 comma 4, come riformulato dal D.L. 25 maggio 2008, n. 92, conv. in L. n.125/2008);

VISTO l'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €.206,00".

ORDINA

Alla dott.ssa Angela Mastrobuono, titolare della Farmacia Internazionale di Portofino, sita in Piazza della Libertà, l'apertura giornaliera da venerdì 13 marzo 2020 al 21 marzo 2020 dalle ore 10.00 alle ore 15.00, con le stesse modalità previste dal quadro programmatico orario – turni – ferie farmacia;

AVVERTE

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR LIGURIA entro il termine previsti dal d.lgs. 104/2010, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71.

DISPONE CHE

- Il presente provvedimento venga notificato agli interessati e pubblicato sul sito internet dell'Ente,
- Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- Questa ordinanza venga comunicata all'ASL 4 Chiavarese, servizio Farmaceutico per opportuna conoscenza.



Il Sindaco

Matteo VIACAVA
Matteo Viacava